

COLAZIONE DI LAVORO

incontro a cura del Gruppo Lavoro e Previdenza
dell'Ordine di Torino



- Lettere di assunzione: i nuovi obblighi informativi
- Iscrizione azienda e dichiarazione sull'esistenza di rapporti di parentela

Relatori:

Dott.ssa Rachele GATTO – Commercialista in Torino

Dott.ssa Luisella FONTANELLA - Commercialista in Torino

Mercoledì 27 luglio 2022
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Messaggio INPSn. 2819 del 14 luglio 2022



Implementazione del modulo telematico "Iscrizione Azienda" con la dichiarazione in ordine all'esistenza di rapporti di parentela.

In fase di prima iscrizione, il datore di lavoro deve dichiarare se tra i lavoratori assunti sono presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di:

- coniugio,
- di parentela entro il terzo grado
- di affinità entro il secondo grado.

In caso di risposta affermativa, il dichiarante deve inserire nell'apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.

Testo completo del messaggio su:

<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13881>

Soggetti obbligati



La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell'istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche:

- ✓ Azienda agricola;
- ✓ Impresa familiare;
- ✓ Impresa individuale;
- ✓ Persona fisica;
- ✓ Proprietario di fabbricato;
- ✓ Società di fatto;
- ✓ Società in accomandita semplice;
- ✓ Società in nome collettivo;
- ✓ Società semplice;
- ✓ Studio.

Presunzione



Nell'ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, **la prestazione si presume a titolo gratuito ed è quindi necessario verificare l'eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.**

A seguito dell'implementazione del modulo, in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; nel caso questi soggetti siano presenti, il datore di lavoro dovrà inserire i relativi dati all'interno della procedura.

<https://www.inps.it/news/iscrizione-e-variazione-azienda-dichiarazione-di-parentela>

Circolare INPS 179/1989



ACCERTAMENTI E VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

.... Omissis

CONVIVENTI.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni pronunciamenti della Suprema Corte:

- nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incumbente alla parte che sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni, ma deve trattarsi di prova precisa e rigorosa non evincibile dalla sola circostanza che le attività in questione anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all'esercizio di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l'entità economica dell'intrapresa e con le sue empiriche variabili strutturali ed organizzative." (Cass. Sentenza n.1880/20.3.1980);

la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese fra persone legate da vincoli di parentela - per il superamento della quale è necessaria la prova precisa e rigorosa dell'onerosità delle prestazioni stesse - sussiste anche nel caso di attività lavorativa eseguita nell'ambito di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari, e non quando l'impresa abbia notevoli dimensioni e per quanto condotta da familiari sia amministrata con criteri rigidamente imprenditoriali." (Cass. Sentenza n. 2660/28.4.1984);

nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi le relazioni di affetti familiari di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità, mentre, nell'ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti ed autonomi, tale presunzione cede il passo a quello di normale onerosità del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari." (Cass. Sentenza n.3287/19.5.1986).

I criteri ricavabili dalle riportate pronunce giurisprudenziali trovano principale applicazione nei rapporti instaurati nell'ambito delle imprese individuali, delle società di persone e delle attività non rientranti nel concetto di impresa (ad esempio, studi professionali). Minore applicazione possono avere nei confronti delle società di capitali, salve particolari situazioni da valutare di volta in volta, in quanto la figura del datore di lavoro si identifica nella società e non nella persona degli amministratori.

Non sono applicabili alle imprese familiari, nelle quali non è ravvisabile il requisito della subordinazione.